

**CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3**

**ID 2730**

<b>CAPITOLATO D'ONERI.....</b>	<b>4</b>
<b>PREMESSE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....</b>	<b>5</b>
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	6
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Documenti di gara .....	7
2.2 Chiarimenti .....	8
2.3 COMUNICAZIONI .....	8
<b>3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....</b>	<b>9</b>
3.1 Verifiche ispettive .....	9
3.2 Durata .....	10
3.3 revisione prezzi .....	10
<b>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....</b>	<b>12</b>
6.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE.....	13
6.2 Requisito di capacità economica e finanziaria .....	13
6.3 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.....	17
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>17</b>
<b>8. SUBAPPALTO.....</b>	<b>18</b>
<b>9. GARANZIA PROVVISORIA.....</b>	<b>19</b>
<b>10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	<b>25</b>
<b>11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>25</b>
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	26
<b>12. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI.....</b>	<b>28</b>
<b>13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>28</b>
13.1 Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA.....	29
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (dgue) .....	31
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	33
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	33
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	33
13.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	34
<b>14. OFFERTA TECNICA .....</b>	<b>34</b>
<b>15. OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>37</b>
<b>16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>38</b>
16.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	39
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	42
16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	44

17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	45
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	46
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	47
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA .....	48
	22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA.....	50
	22.2 GARANZIA DEFINITIVA .....	52
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
24.	APPALTI SPECIFICI.....	55
25.	CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....	56
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	56
27.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	56

## CAPITOLATO D'ONERI

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3

#### PREMESSE

Con determina a contrarre del 04/03/2024, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

\*\*\*

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo "Appalti Specifici".

\*\*\*

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito anche Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata prevista del procedimento è pari 9 mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (nel seguito BDNCP), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è tutta Italia codice NUTS IT CIG B0A884ADF4.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile unico del progetto è Maurizio Ferrante ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Barbara Ricci.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo Contratto di fornitura che scaturisce con l'affidamento dell'Appalto Specifico.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
1. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://www.acquistinretepa.it>.

#### **1.4 GESTORE DEL SISTEMA**

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
  - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione
  - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

- c) Allegato n. 3 - Dichiarazione di avvalimento
  - d) Allegato n. 4 - Altre Dichiarazioni
  - e) Allegato n. 5 - "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
  - f) Allegato n. 6 - Foglio di calcolo riduzione Garanzia Provisoria e Definitiva
  - g) Allegato n. 7 - Schema di Accordo Quadro
  - h) Allegato n. 9 - "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"
  - i) Allegato n. 10 - "Flussi dati per il sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro
  - j) Capitolato tecnico
  - k) Allegato n. 11 - Patto di integrità.
  - l) Allegato n. 12 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi
  - m) Allegato n. 13 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991
  - n) Allegato n. 14 - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro (Mod. 1 e Mod. 2)
  - o) Allegato n. 15 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4
  - p) Allegato n. 16 - Rettifica dell'offerta
- 3) Regole Sistema di *e-Procurement* pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it/whoswho/comefunziona/RegoleSistema.html)>Chi siamo>Come funziona al seguente link:  
[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto 2) lettera e) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra



indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha ad oggetto i beni di seguito riportati ed è previsto un unico lotto poiché il modello di Accordo Quadro proposto consente comunque la partecipazione anche con offerta limitata a una porzione ristretta di territorio, ampliando così le possibilità di partecipazione rispetto a una gara suddivisa in lotti.

Non si prevedono lotti funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni per la loro unicità non sono scindibili.

**Tabella n. 1**

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (Euro al netto di IVA ed Accise)
1	Benzina Super Senza Piombo	09132100-4	P	388.500.000,00
2	Gasolio autotrazione	09134220-5	P	
3	Gas di Propano Liquefatto	09133000-0	P	
<b>Importo totale a base d'asta</b>				<b>388.500.000,00</b>

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e Accise.

L'importo totale a base d'asta è stato calcolato moltiplicando il massimale stimato (Quantitativo Massimo) dell'Accordo Quadro pari a 420.000.000 di litri per il prezzo unitario a base d'asta (pari a Euro/litro 0,925 al netto di IVA e ACCISA) calcolato come media pesata (24% Benzina, 75% Gasolio e 1% GPL – distribuzione registrata in precedenti edizioni dell'iniziativa) dei prezzi dei carburanti rilevati dal MASE (media delle rilevazioni settimanali 6/11/2023 – 01/01/2024) incrementati (solo per i prodotti benzina e gasolio) di Euro 0,115 (dove 0,115 è il differenziale tra i prezzi Servito e Non Servito, al netto di IVA, registrato in tutte le rilevazioni della C.C.I.A.A di Milano nei mesi compresi tra Gennaio 2018 e Agosto 2019 per entrambi i prodotti benzina e gasolio).

\*\*\*

Si precisa che il Valore/Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

#### 3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 49.750,00.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

### **3.2 DURATA**

La durata dell'Accordo Quadro è di 33 mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno affidare Appalti Specifici agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha durata dalla data di emissione dell'Ordine di Fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro.

### **3.3 REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi è determinata dall'applicazione di uno sconto offerto a un listino variabile nel tempo.

Non sarà, pertanto, prevista una specifica clausola di revisione dei prezzi.

### **3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

## **5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera c), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### 6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria è:

fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura pari almeno al 30%, al lordo delle accise e al netto dell'IVA, dell'importo a base dell'appalto al lordo delle accise e, precisamente, di importo compreso tra Euro 2.147.997,60 ed Euro 197.064.000,00, in ragione delle province (almeno 5) per cui il Concorrente presenta offerta.

In particolare l'importo del fatturato globale dovrà essere pari almeno alla somma del Fatturato Globale Provinciale, determinato in proporzione ai pesi attribuiti a ciascuna provincia in base alla popolazione residente e riportati nella tabella che segue, relativi alle province per cui il Concorrente presenta offerta.

REGIONE	PROVINCIA	Fatturato Globale Provinciale
ABRUZZO	CHIETI	1.241.503,20
ABRUZZO	L'AQUILA	965.613,60
ABRUZZO	PESCARA	1.044.439,20
ABRUZZO	TERAMO	1.005.026,40
BASILICATA	MATERA	630.604,80
BASILICATA	POTENZA	1.162.677,60
CALABRIA	CATANZARO	1.142.971,20
CALABRIA	COSENZA	2.246.529,60
CALABRIA	CROTONE	551.779,20
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.734.163,20
CALABRIA	VIBO VALENTIA	512.366,40
CAMPANIA	AVELLINO	1.340.035,20
CAMPANIA	BENEVENTO	886.788,00
CAMPANIA	CASERTA	3.034.785,60
CAMPANIA	NAPOLI	9.951.732,00
CAMPANIA	SALERNO	3.547.152,00
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	3.389.500,80

REGIONE	PROVINCIA	Fatturato Globale Provinciale
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	1.142.971,20
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	1.300.622,40
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	2.345.061,60
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	1.517.392,80
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	945.907,20
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	1.300.622,40
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	1.753.869,60
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	1.123.264,80
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	453.247,20
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	1.044.439,20
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	768.549,60
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	1.734.163,20
LAZIO	FROSINONE	1.556.805,60
LAZIO	LATINA	1.891.814,40
LAZIO	RIETI	512.366,40
LAZIO	ROMA	14.070.369,60
LAZIO	VITERBO	1.024.732,80
LIGURIA	GENOVA	2.719.483,20
LIGURIA	IMPERIA	689.724,00
LIGURIA	LA SPEZIA	709.430,40
LIGURIA	SAVONA	886.788,00
LOMBARDIA	BERGAMO	3.704.803,20
LOMBARDIA	BRESCIA	4.197.463,20
LOMBARDIA	COMO	1.990.346,40
LOMBARDIA	CREMONA	1.182.384,00
LOMBARDIA	LECCO	1.103.558,40
LOMBARDIA	LODI	768.549,60
LOMBARDIA	MANTOVA	1.359.741,60
LOMBARDIA	MILANO	10.779.400,80
LOMBARDIA	MONZA E BRIANZA	2.916.547,20
LOMBARDIA	PAVIA	1.793.282,40
LOMBARDIA	SONDRIO	591.192,00
LOMBARDIA	VARESE	2.936.253,60
MARCHE	ANCONA	1.537.099,20
MARCHE	ASCOLI PICENO	670.017,60
MARCHE	FERMO	551.779,20
MARCHE	MACERATA	1.024.732,80
MARCHE	PESARO E URBINO	1.162.677,60

REGIONE	PROVINCIA	Fatturato Globale Provinciale
MOLISE	CAMPOBASSO	709.430,40
MOLISE	ISERNIA	275.889,60
PIEMONTE	ALESSANDRIA	1.359.741,60
PIEMONTE	ASTI	689.724,00
PIEMONTE	BIELLA	571.485,60
PIEMONTE	CUNEO	1.950.933,60
PIEMONTE	NOVARA	1.202.090,40
PIEMONTE	TORINO	7.370.193,60
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	512.366,40
PIEMONTE	VERCELLI	551.779,20
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	1.793.282,40
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	1.812.988,80
PUGLIA	BARI	4.098.931,20
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	1.261.209,60
PUGLIA	BRINDISI	1.261.209,60
PUGLIA	FOGGIA	1.990.346,40
PUGLIA	LECCE	2.581.538,40
PUGLIA	TARANTO	1.852.401,60
SARDEGNA	CAGLIARI	1.399.154,40
SARDEGNA	Nuoro	670.017,60
SARDEGNA	Oristano	492.660,00
SARDEGNA	Sassari	1.576.512,00
SARDEGNA	Sud Sardegna	1.123.264,80
SICILIA	AGRIGENTO	1.379.448,00
SICILIA	CALTANISSETTA	827.668,80
SICILIA	CATANIA	3.586.564,80
SICILIA	ENNA	512.366,40
SICILIA	MESSINA	2.010.052,80
SICILIA	PALERMO	4.020.105,60
SICILIA	RAGUSA	1.064.145,60
SICILIA	SIRACUSA	1.280.916,00
SICILIA	TRAPANI	1.379.448,00
TOSCANA	AREZZO	1.123.264,80
TOSCANA	FIRENZE	3.290.968,80
TOSCANA	GROSSETO	729.136,80
TOSCANA	LIVORNO	1.083.852,00
TOSCANA	LUCCA	1.280.916,00
TOSCANA	Massa-Carrara	630.604,80

REGIONE	PROVINCIA	Fatturato Globale Provinciale
TOSCANA	PISA	1.399.154,40
TOSCANA	PISTOIA	965.613,60
TOSCANA	PRATO	867.081,60
TOSCANA	SIENA	867.081,60
UMBRIA	PERUGIA	2.128.291,20
UMBRIA	TERNI	729.136,80
VALLE D'AOSTA	AOSTA	413.834,40
VENETO	BELLUNO	670.017,60
VENETO	PADOVA	3.113.611,20
VENETO	ROVIGO	768.549,60
VENETO	TREVISO	2.936.253,60
VENETO	VENEZIA	2.798.308,80
VENETO	VERONA	3.093.904,80
VENETO	VICENZA	2.857.428,00
	<b>Totale Italia</b>	<b>197.064.000,00</b>

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per gli RTI.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

**a)** Il requisito relativo all'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia



soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso

### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

**Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.**

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nonché i requisiti di cui al par. 6.2 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce, a Sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato – Dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
  - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
  - all'offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al

Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria** pari all' 1% dell'importo a base dell'appalto e, precisamente, di importo compreso tra Euro 42.346,50 ed Euro 3.885.000,00, in ragione delle province (almeno 5) per cui il Concorrente presenta offerta.

In particolare l'importo della garanzia provvisoria e quindi l'*Importo base* dovrà essere pari alla somma degli Importi Garanzia Provvisoria Provinciale, determinati in proporzione ai pesi attribuiti a ciascuna provincia in base alla popolazione residente e riportati nella tabella che segue, relativi alle province per cui il Concorrente presenta offerta.

REGIONE	PROVINCIA	Importo Garanzia Provvisoria Provinciale (Euro)
ABRUZZO	CHIETI	24.475,50
ABRUZZO	L'AQUILA	19.036,50
ABRUZZO	PESCARA	20.590,50
ABRUZZO	TERAMO	19.813,50
BASILICATA	MATERA	12.432,00
BASILICATA	POTENZA	22.921,50
CALABRIA	CATANZARO	22.533,00
CALABRIA	COSENZA	44.289,00
CALABRIA	CROTONE	10.878,00
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	34.188,00
CALABRIA	VIBO VALENTIA	10.101,00
CAMPANIA	AVELLINO	26.418,00
CAMPANIA	BENEVENTO	17.482,50
CAMPANIA	CASERTA	59.829,00
CAMPANIA	NAPOLI	196.192,50
CAMPANIA	SALERNO	69.930,00
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	66.822,00
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	22.533,00
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	25.641,00
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	46.231,50
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	29.914,50
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	18.648,00
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	25.641,00
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	34.576,50
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	22.144,50
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	8.935,50

REGIONE	PROVINCIA	Importo Garanzia Provvisoria Provinciale (Euro)
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	20.590,50
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	15.151,50
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	34.188,00
LAZIO	FROSINONE	30.691,50
LAZIO	LATINA	37.296,00
LAZIO	RIETI	10.101,00
LAZIO	ROMA	277.389,00
LAZIO	VITERBO	20.202,00
LIGURIA	GENOVA	53.613,00
LIGURIA	IMPERIA	13.597,50
LIGURIA	LA SPEZIA	13.986,00
LIGURIA	SAVONA	17.482,50
LOMBARDIA	BERGAMO	73.038,00
LOMBARDIA	BRESCIA	82.750,50
LOMBARDIA	COMO	39.238,50
LOMBARDIA	CREMONA	23.310,00
LOMBARDIA	LECCO	21.756,00
LOMBARDIA	LODI	15.151,50
LOMBARDIA	MANTOVA	26.806,50
LOMBARDIA	MILANO	212.509,50
LOMBARDIA	MONZA E BRIANZA	57.498,00
LOMBARDIA	PAVIA	35.353,50
LOMBARDIA	SONDRIO	11.655,00
LOMBARDIA	VARESE	57.886,50
MARCHE	ANCONA	30.303,00
MARCHE	ASCOLI PICENO	13.209,00
MARCHE	FERMO	10.878,00
MARCHE	MACERATA	20.202,00
MARCHE	PESARO E URBINO	22.921,50
MOLISE	CAMPOBASSO	13.986,00
MOLISE	ISERNIA	5.439,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	26.806,50
PIEMONTE	ASTI	13.597,50
PIEMONTE	BIELLA	11.266,50
PIEMONTE	CUNEO	38.461,50
PIEMONTE	NOVARA	23.698,50
PIEMONTE	TORINO	145.299,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

REGIONE	PROVINCIA	Importo Garanzia Provvisoria Provinciale (Euro)
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	10.101,00
PIEMONTE	VERCELLI	10.878,00
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	35.353,50
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	35.742,00
PUGLIA	BARI	80.808,00
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	24.864,00
PUGLIA	BRINDISI	24.864,00
PUGLIA	FOGGIA	39.238,50
PUGLIA	LECCE	50.893,50
PUGLIA	TARANTO	36.519,00
SARDEGNA	CAGLIARI	27.583,50
SARDEGNA	Nuoro	13.209,00
SARDEGNA	Oristano	9.712,50
SARDEGNA	Sassari	31.080,00
SARDEGNA	Sud Sardegna	22.144,50
SICILIA	AGRIGENTO	27.195,00
SICILIA	CALTANISSETTA	16.317,00
SICILIA	CATANIA	70.707,00
SICILIA	ENNA	10.101,00
SICILIA	MESSINA	39.627,00
SICILIA	PALERMO	79.254,00
SICILIA	RAGUSA	20.979,00
SICILIA	SIRACUSA	25.252,50
SICILIA	TRAPANI	27.195,00
TOSCANA	AREZZO	22.144,50
TOSCANA	FIRENZE	64.879,50
TOSCANA	GROSSETO	14.374,50
TOSCANA	LIVORNO	21.367,50
TOSCANA	LUCCA	25.252,50
TOSCANA	Massa-Carrara	12.432,00
TOSCANA	PISA	27.583,50
TOSCANA	PISTOIA	19.036,50
TOSCANA	PRATO	17.094,00
TOSCANA	SIENA	17.094,00
UMBRIA	PERUGIA	41.958,00
UMBRIA	TERNI	14.374,50
VALLE D'AOSTA	AOSTA	8.158,50

REGIONE	PROVINCIA	Importo Garanzia Provvisoria Provinciale (Euro)
VENETO	BELLUNO	13.209,00
VENETO	PADOVA	61.383,00
VENETO	ROVIGO	15.151,50
VENETO	TREVISO	57.886,50
VENETO	VENEZIA	55.167,00
VENETO	VERONA	60.994,50
VENETO	VICENZA	56.332,50
	<b>Totale Italia</b>	<b>3.885.000,00</b>

A mero titolo di esempio, il concorrente che volesse presentare offerta per le provincie CHIETI, L'AQUILA, PESCARA, TERAMO e MATERA, dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo pari a Euro 96.348,00 (24.475,50 + 19.036,50 + 20.590,50 + 19.813,50 + 12.432,00); il concorrente che volesse presentare offerta per tutta Italia dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo pari a Euro 3.885.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice **IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389** Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: *"garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2730, CIG B0A884ADF4*. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac-n. 606 del 19/12/2023, così come chiarito anche dal Comunicato del Presidente dell'Anac, del 31 gennaio 2024.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato

a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di **autenticità** e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c})$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 6 - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l'importo e le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Consip S.p.A. accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la Consip S.p.A. richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Consip o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza della presentazione dell'offerta, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato al punto 5.1.12 nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

### 11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che risumerà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

\*\*\*

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 15 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 16 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel Capitolato d'Oneri o nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica-stessa.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Documentazione amministrativa	
Documento	BUSTA
Domanda di partecipazione	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
<b>Eventuale:</b> Procure	amministrativa
<b>Eventuale</b> Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	amministrativa
<b>Eventuale</b> Dichiarazione di avalimento e contratto di avalimento relativo ai requisiti di partecipazione	amministrativa
<b>Eventuale</b> Response xml del DGUE dell'ausiliaria	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
<b>Eventuale</b> Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa

### 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Domanda di Partecipazione.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

### 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto 2) lettera e) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CadES (con estensione .p7m) dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
  - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
  - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

#### **Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

**Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** il concorrente dovrà compilare le informazioni

di cui alle lettere a), b) e c).

**Nel caso di avalimento per migliorare l'offerta:** il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.



#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il concorrente è tenuto a presentare a Sistema una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato n. 2 "Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo" contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE nelle modalità descritte al par. 14.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria.

### **13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 13.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:**
  - copia del contratto di rete,
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

### **13.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:

1. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10.

### **14. OFFERTA TECNICA**

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica <i>(generata dal sistema)</i>	Tecnica
Altre Dichiarazioni	Tecnica
<b>Eventuale:</b> in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento	Tecnica
<b>Eventuale:</b> Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'"**Offerta Tecnica**", generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella scheda di offerta.  
Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
  - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
  - ii) sottoscritta digitalmente.

Con riferimento all'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste, il concorrente dovrà indicare, **per ciascuna i-esima provincia** delle 107 province italiane, due valori, **Ni** e **N\_NSi** dove:

- **Ni** è il numero di punti vendita complessivamente offerti presso cui è possibile effettuare rifornimenti in modalità Servito e/o Non Servito nella provincia i-esima (N.B.: i punti vendita che concorrono alla definizione di **Ni** offerto comprendono tutti i punti vendita, con diversa geolocalizzazione, che prevedano la modalità Servito e/o Non Servito e che erogino sia benzina sia gasolio; non concorrono alla definizione di **Ni** offerto i punti vendita che forniscano unicamente benzina oppure unicamente gasolio. Un punto vendita che permetta il rifornimento in modalità Servito e Non Servito dovrà essere conteggiato una sola volta);
- **N\_NSi** è il numero di punti vendita offerti (quota parte di **Ni**) presso cui è possibile effettuare rifornimenti in modalità Non Servito nella provincia i-esima (N.B.: si fa presente che per punto vendita Non Servito si intende un punto vendita [che eventualmente permetta anche il rifornimento in modalità Servito] presso il quale è possibile effettuare rifornimenti, sia di benzina sia di gasolio, in modalità Non Servito almeno nelle ore di apertura diurne; tutti gli altri punti vendita devono essere considerati punti vendita Servito).

**L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.**

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema

1. la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 4 – Altre Dichiarazioni** suddiviso in due parti:
  - **Parte I:** Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:
    - indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3;
    - rende le dichiarazioni su eventuali contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
    - dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
  - **Parte II,** Conflitto di interessi, contenente la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
  - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
  - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- d) in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice:
  - dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;
  - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica ( <i>generata dal sistema</i> )	economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
  - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso

il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

Il concorrente, nell'offerta economica, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **per ciascuna j-esima regione** delle 20 regioni italiane, lo sconto **S\_BGj** dove:

- **S\_BGj** è lo sconto offerto, in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, dall'impresa offerente per i rifornimenti di Benzina o Gasolio effettuati nella j-esima regione in modalità Servito o Non Servito;

N.B.: qualora, in sede di Offerta Tecnica, non sia stata dichiarata nessuna provincia appartenente alla j-esima regione, il concorrente dovrà comunque compilare il suddetto valore ponendolo uguale a zero; eventuali valori diversi da zero saranno comunque considerati pari a zero al fine dell'attribuzione del punteggio economico di cui al successivo paragrafo 16.2.

b) **una sola volta, a valere su tutte le province** dichiarate in sede di offerta tecnica (e quindi su tutta Italia) per cui si presenta offerta:

- lo sconto **S\_GPL** che è lo sconto offerto, in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, dall'impresa offerente per i rifornimenti di GPL comunque effettuati;

c) **una sola volta, a valere su tutte le province** dichiarate in sede di offerta tecnica (e quindi su tutta Italia) per cui si presenta offerta:

- lo sconto **SBP** (aggiuntivo rispetto a **S\_BGj** e **S\_GPL**), espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, che l'impresa offerente riconoscerà alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale). Tale sconto, a pena di esclusione, dovrà essere tale che  $SBP \geq \text{Euro } 0,001$ .

N.B.: relativamente agli sconti offerti, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es 0,0068 viene troncato in 0,006).

**N.B.:** Qualora, in fase di presentazione dei documenti per la stipula, o comunque durante la vigenza dell'Accordo Quadro, il fornitore/aggiudicatario dichiari di offrire punti vendita per il rifornimento di Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, lo sconto S\_BGj si applicheranno al prezzo del carburante medesimo esposto alla colonnina al momento del rifornimento (cfr. par. 22.1 lettera i del presente Capitolato d'Oneri e par. 6 del Capitolato Tecnico).

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### 16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di un unico criterio di valutazione, di tipo quantitativo, basato sul numero di punti vendita in modalità Servito e/o Non Servito offerti per ciascuna provincia.

In particolare, il coefficiente  $C_T$  per il calcolo del Punteggio Tecnico sarà determinato come somma dei coefficienti  $C_{T,i}$  attribuiti ai punti vendita offerti su ciascuna provincia i-esima, sulla base della seguente formula non-lineare interdipendente:

$$C_T = \sum_{i=1}^{107} C_{T,i}$$

dove:

$$C_{T,i} = p_i * \left[ \left( \frac{N_i}{N_{MAXi}} \right)^{0,7} * 0,7 + \left( \frac{N\_NSi}{N\_NSMAXi} \right)^{0,7} * 0,3 \right]$$

con:

- p<sub>i</sub>:** peso della i-esima provincia per la quale si presenta offerta, di cui alla **Tabella Pesì per Provincia** di seguito riportata; tali pesi sono stati definiti in base alla Distribuzione della popolazione al 1 gennaio 2023 registrata dall'Istat;
- N<sub>i</sub>:** numero dei punti vendita offerti (che accettano le Fuel Card) relativamente alla i-esima provincia (cfr. paragrafo 14);
- N<sub>MAXi</sub>:** valore più elevato tra i valori N<sub>i</sub> offerti dai concorrenti sulla i-esima provincia;
- N<sub>\_NSi</sub>:** numero dei punti vendita offerti (che accettano le Fuel Card in modalità Non Servito) relativamente alla i-esima provincia (cfr. paragrafo 14);
- N<sub>\_NSMAXi</sub>:** valore più elevato tra i valori N<sub>\_NSi</sub> offerti dai concorrenti sulla i-esima provincia;

Si precisa che nel caso in cui, per una provincia, nessun concorrente abbia indicato in offerta alcun punto vendita (N<sub>MAXi</sub>=0), il coefficiente  $C_{T,i}$  attribuito per tale provincia sarà pari a zero.

Il coefficiente  $C_T$  così ottenuto sarà arrotondato alla terza cifra decimale. I passaggi intermedi del calcolo saranno invece effettuati senza arrotondamenti, utilizzando dunque tutte le cifre fornite dal software di calcolo utilizzato.

L'Offerta Tecnica del concorrente **relativa alla i-esima provincia** sarà ritenuta valida e quindi considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, solo se saranno soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. N<sub>i</sub> deve essere un numero intero maggiore di zero (cfr. paragrafo 14);
2. N<sub>\_NSi</sub> (cfr. paragrafo 14) deve essere un numero intero maggiore o uguale a zero e minore o uguale a N<sub>i</sub>.

Nel caso in cui, per l'i-esima provincia, non si verifichino entrambe le condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, per tale provincia verrà attribuito un coefficiente  $C_{T,i}$  pari a zero.

**Tabella Pesi per Provincia**

<b>TABELLA PESI PER PROVINCIA</b>		
<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>p<sub>i</sub></b>
ABRUZZO	CHIETI	0,630%
ABRUZZO	L'AQUILA	0,490%
ABRUZZO	PESCARA	0,530%
ABRUZZO	TERAMO	0,510%
BASILICATA	MATERA	0,320%
BASILICATA	POTENZA	0,590%
CALABRIA	CATANZARO	0,580%
CALABRIA	COSENZA	1,140%
CALABRIA	CROTONE	0,280%
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	0,880%
CALABRIA	VIBO VALENTIA	0,260%
CAMPANIA	AVELLINO	0,680%
CAMPANIA	BENEVENTO	0,450%
CAMPANIA	CASERTA	1,540%
CAMPANIA	NAPOLI	5,050%
CAMPANIA	SALERNO	1,800%
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1,720%
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	0,580%
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	0,660%
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	1,190%
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	0,770%
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	0,480%
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	0,660%
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	0,890%
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	0,570%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	0,230%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	0,530%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	0,390%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	0,880%
LAZIO	FROSINONE	0,790%
LAZIO	LATINA	0,960%
LAZIO	RIETI	0,260%
LAZIO	ROMA	7,140%
LAZIO	VITERBO	0,520%
LIGURIA	GENOVA	1,380%
LIGURIA	IMPERIA	0,350%

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730



TABELLA PESI PER PROVINCIA		
REGIONE	PROVINCIA	p <sub>i</sub>
LIGURIA	LA SPEZIA	0,360%
LIGURIA	SAVONA	0,450%
LOMBARDIA	BERGAMO	1,880%
LOMBARDIA	BRESCIA	2,130%
LOMBARDIA	COMO	1,010%
LOMBARDIA	CREMONA	0,600%
LOMBARDIA	LECCO	0,560%
LOMBARDIA	LODI	0,390%
LOMBARDIA	MANTOVA	0,690%
LOMBARDIA	MILANO	5,470%
LOMBARDIA	MONZA E BRIANZA	1,480%
LOMBARDIA	PAVIA	0,910%
LOMBARDIA	SONDRIO	0,300%
LOMBARDIA	VARESE	1,490%
MARCHE	ANCONA	0,780%
MARCHE	ASCOLI PICENO	0,340%
MARCHE	FERMO	0,280%
MARCHE	MACERATA	0,520%
MARCHE	PESARO E URBINO	0,590%
MOLISE	CAMPOBASSO	0,360%
MOLISE	ISERNIA	0,140%
PIEMONTE	ALESSANDRIA	0,690%
PIEMONTE	ASTI	0,350%
PIEMONTE	BIELLA	0,290%
PIEMONTE	CUNEO	0,990%
PIEMONTE	NOVARA	0,610%
PIEMONTE	TORINO	3,740%
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	0,260%
PIEMONTE	VERCELLI	0,280%
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	0,910%
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	0,920%
PUGLIA	BARI	2,080%
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	0,640%
PUGLIA	BRINDISI	0,640%
PUGLIA	FOGGIA	1,010%
PUGLIA	LECCE	1,310%
PUGLIA	TARANTO	0,940%
SARDEGNA	CAGLIARI	0,710%

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

TABELLA PESI PER PROVINCIA		
REGIONE	PROVINCIA	$p_i$
SARDEGNA	Nuoro	0,340%
SARDEGNA	Oristano	0,250%
SARDEGNA	Sassari	0,800%
SARDEGNA	Sud Sardegna	0,570%
SICILIA	AGRIGENTO	0,700%
SICILIA	CALTANISSETTA	0,420%
SICILIA	CATANIA	1,820%
SICILIA	ENNA	0,260%
SICILIA	MESSINA	1,020%
SICILIA	PALERMO	2,040%
SICILIA	RAGUSA	0,540%
SICILIA	SIRACUSA	0,650%
SICILIA	TRAPANI	0,700%
TOSCANA	AREZZO	0,570%
TOSCANA	FIRENZE	1,670%
TOSCANA	GROSSETO	0,370%
TOSCANA	LIVORNO	0,550%
TOSCANA	LUCCA	0,650%
TOSCANA	Massa-Carrara	0,320%
TOSCANA	PISA	0,710%
TOSCANA	PISTOIA	0,490%
TOSCANA	PRATO	0,440%
TOSCANA	SIENA	0,440%
UMBRIA	PERUGIA	1,080%
UMBRIA	TERNI	0,370%
VALLE D'AOSTA	AOSTA	0,210%
VENETO	BELLUNO	0,340%
VENETO	PADOVA	1,580%
VENETO	ROVIGO	0,390%
VENETO	TREVISO	1,490%
VENETO	VENEZIA	1,420%
VENETO	VERONA	1,570%
VENETO	VICENZA	1,450%

## 16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente  $C_E$ , variabile da zero ad uno, calcolato come somma dei coefficienti  $C_{Ej}$  attribuiti all'offerta economica relativa a ciascuna provincia i-esima e determinati tramite la seguente formula non lineare interdipendente:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

$$C_E = \sum_{j=1}^{20} C_{E,j}$$

$$C_{E,j} = p_j * \left( \frac{S_j}{S_{MAXj}} \right)^{0,4}$$

con:

**p<sub>j</sub>:** peso j-esima regione per la quale si presenta offerta, di cui alla **Tabella Pesì per Regione** di seguito riportata; tali pesi sono stati definiti in base alla Distribuzione della popolazione al 1 gennaio 2023 registrata dall'Istat; nel caso di mancata presentazione d'offerta tecnica per una o più province appartenenti alla j-esima regione, il peso p<sub>j</sub> sarà ridotto di un importo pari al peso/alla somma dei pesi (riportati nella Tabella Pesì per Provincia di cui al precedente paragrafo 16.1) relativo/i a tale/tali provincia/e.

$$S_j = S_{BG_j} * 99\% + S_{GPL} * 1\% + 0,5\% * SBP$$

dove:

**S<sub>BGj</sub>:** **sconto unico offerto**, al netto di IVA, espresso in Euro/litro, relativo alla regione j-esima, da applicare, al fine della fatturazione dei rifornimenti di Benzina o Gasolio:

- al prezzo (Benzina o Gasolio) rilevato dal MASE, al netto di IVA, in vigore nella settimana del rifornimento, per i rifornimenti Non Servito;
- al prezzo (Benzina o Gasolio) rilevato dal MASE, al netto di IVA, in vigore nella settimana del rifornimento, incrementato di Euro 0,115, per i rifornimenti Servito;

**S<sub>GPL</sub>:** **sconto offerto**, al netto di IVA, espresso in Euro/litro, **unico per tutta Italia**, da applicare (al fine della fatturazione dei rifornimenti di **GPL**) al prezzo rilevato dal MASE in vigore nella settimana del rifornimento;

**S<sub>maxj</sub>:** valore più elevato tra i valori S<sub>j</sub> offerti dai concorrenti sulla j-esima regione.

Il coefficiente C<sub>E</sub> sarà arrotondato alla terza cifra decimale. I passaggi intermedi del calcolo saranno invece effettuati senza arrotondamenti, utilizzando dunque tutte le cifre fornite dal software di calcolo utilizzato.

Per il calcolo dei prezzi di fatturazione si rimanda comunque al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

Inoltre l'Offerta del concorrente è considerata valida nel suo complesso solo se il concorrente presenta una offerta valida relativamente ad almeno 5 province e se la somma dei punti vendita complessivamente offerti è maggiore o uguale a 50.

TABELLA PESI PER REGIONE	
REGIONE	p <sub>j</sub>
ABRUZZO	2,160%
BASILICATA	0,910%

TABELLA PESI PER REGIONE	
REGIONE	$p_j$
CALABRIA	3,140%
CAMPANIA	9,520%
EMILIA-ROMAGNA	7,520%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,030%
LAZIO	9,670%
LIGURIA	2,540%
LOMBARDIA	16,910%
MARCHE	2,510%
MOLISE	0,500%
PIEMONTE	7,210%
TRENTINO ALTO ADIGE	1,830%
PUGLIA	6,620%
SARDEGNA	2,670%
SICILIA	8,150%
TOSCANA	6,210%
UMBRIA	1,450%
VALLE D'AOSTA	0,210%
VENETO	8,240%

### 16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi Tecnico ed Economico, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi **PT** e **PE** secondo il metodo aggregativo compensatore, moltiplicando il coefficiente tecnico ed economico attribuito per il relativo peso (rispettivamente 70 e 30), senza procedere a riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P<sub>totale</sub>**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT=70×C<sub>T</sub>**) - arrotondato alla terza cifra decimale - ed il "Punteggio Economico" (**PE=30×C<sub>E</sub>**) - arrotondato alla terza cifra decimale:

$$P_{totale} = PT + PE.$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'Offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici e/o economici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'Offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

## 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **18/04/2024**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A. per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primi in graduatoria.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute. Si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa nei confronti dei concorrenti in posizione utile nella graduatoria provvisoria di merito per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) verifica del pagamento del contributo Anac;
- e) valutazione delle offerte tecniche;
- f) apertura delle offerte economiche;
- g) valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e f) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

## 19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, e successivamente, all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei relativi documenti.

La Commissione, successivamente, procede alla verifica di cui alla precedente lettera d) e all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Capitolato d'onori. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) gli sconti offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16 e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio comunicato e le modalità all'uopo definite dalla Consip **[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3., il giorno e l'ora del sorteggio,

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale, secondo i criteri individuati nel successivo paragrafo 20, la Commissione procederà alla proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2, in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

- Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica che prevede l'offerta di almeno 50 punti vendita distribuiti su almeno 5 province.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, nel caso in cui le offerte valide siano almeno 5, presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice richiamato dall'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP avvalendosi, della commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2, in capo ai concorrenti in posizione utile nella graduatoria provvisoria di merito per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Successivamente l'Ufficio procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

Fermo quanto sopra, la Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono descritte al successivo paragrafo "Appalti Specifici".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia sia prima dell'eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

<i>Numero di offerte presenti nella graduatoria dell'AQ (come risultante dal PTot)</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ</i>
$N \leq 3$	<b>N</b>
$N > 3$	<b>N - 1</b>

Si precisa che eventuali variazioni –per esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; in caso esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, di far acquisire lo *status* di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare:

- qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, e si procederà alla preventiva "revisione" dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell'assegnazione dei punteggi totali ferma restando la possibilità che a seguito della revisione dei punteggi vi sia una ridefinizione degli aggiudicatari.

Si precisa che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari, potendo, al più, determinarsi lo scorrimento della graduatoria – il caso in cui il venir meno di uno o più aggiudicatari (per esclusione o mancata conferma) non possa dar luogo ad alcun tipo di scorrimento, per assenza di concorrenti che seguono.

- Qualora il concorrente non aggiudicatario dovesse essere escluso, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l'individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l'appunto di concorrenti in posizione non utile per l'aggiudicazione. In tal caso, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Consip S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tal caso, si procede a ricalcolare i punteggi, così come previsto al precedente paragrafo 16 e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Se del caso, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo paragrafo 23.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro. Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA**

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato n. 12 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato n. 13;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- e) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)* dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- f) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti di cui al successivo paragrafo 22.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi indicate;
- g) elenco dei punti vendita che accettano le Fuel Card riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo completo, coordinate GPS, prodotti venduti (Benzina e/o Gasolio e/o GPL), modalità di erogazione (Servito e/o Non Servito). Tale elenco dovrà essere prodotto in forma di file dati (es.: .xls, .csv, .txt) trattabile digitalmente e dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o

suo procuratore;

- h) riferimenti del Responsabile del Servizio di cui allo Schema di Accordo Quadro (Allegato 7 al presente Capitolato d'Oneri) nonché indirizzo e-mail, numero telefonico di cui al Capitolato Tecnico.
- i) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)* dichiarazione del legale rappresentante, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, di offerta di punti vendita per il rifornimento di Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (Norma E.N. 15940). La dichiarazione sarà corredata dall'elenco dei relativi punti vendita, prodotto nelle medesime forme di cui alla precedente lettera g). Tale dichiarazione potrà comunque essere prodotta anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, durante tutto l'arco di durata dello stesso.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziatate esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa-dovranno essere presentate:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema;
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 – ID Sigef 2730

## 22.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà prestare:

### 1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari allo 0,3% dell'Importo complessivo offerto (ICO), in favore di Consip, predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 14 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro (Mod. 1)**.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

### 2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

Una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **3,7%** dell'Importo complessivo offerto (ICO), in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro, predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 14 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro (Mod. 2)**. La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

Se il ribasso offerto (R) dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai fini del calcolo delle garanzie:

1. il ribasso rispetto alla base d'asta (R) è calcolato come:

$$R = \frac{\sum_i S_i * p_i}{\sum_i p_i * 0,925}$$

dove:

i = indice delle sole Province per cui si è presentata offerta;

pi = peso i-esima provincia (di cui alla Tabella Pesì per Provincia riportata al paragrafo 16.1);

Si = sconto Sj (definito al paragrafo 16.2) ereditato da ciascuna i-esima provincia appartenente alla j-esima regione;

2. l'Importo complessivo offerto (ICO) è calcolato come:

$$ICO = 388.500.000,00 * \sum_i p_i * (1 - R)$$

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia **in favore dei soggetti che aderiscono all'AQ**, nel caso di un ribasso R pari al 24% ed un Importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00. [N.B.: I dati dell'esempio sono riportati a mero titolo esemplificativo della modalità di calcolo della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva). Tali dati non intendono fornire alcuna indicazione in merito ai ribassi attesi]

Importo complessivo offerto = 1.000.000,00			Valore della garanzia
Ribasso		24%	
Cauzione base	3,7%	3,7%	37.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10%	100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2	8%	80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA			217.000,00

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per "stazione appaltante" si intende Consip S.p.A.
- per "beneficiari" si intendono i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro"
- per "luogo di esecuzione" si intende "l'intero territorio nazionale";

nello schema tipo 1.2

all'art. 1

- per "Stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d'ora in poi Amministrazioni);
- per "contratto" si intendono tutti i contratti di Fornitura e l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- per "appalto" si intendono tutti i contratti di Fornitura e l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell'Affidatario";

all'art. 2 si intende sostituito come segue: "L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di Fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, comma 8, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia

rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”

- l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d'oneri
- inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all'art. 13 dell'Accordo Quadro;
- all'art. 4 la stazione appaltante è l'Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 117, comma 7, del Codice”;
- all'art. 5 la stazione appaltante è l'Amministrazione;
- all'art. 7 la stazione appaltante è Consip o l'Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA.

Le due garanzie sopra elencate:

- potranno essere rilasciate con le modalità, ivi incluse quelle di verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023, e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 9;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 9; aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, **l'Allegato n. 6 - Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva;**
- dovranno essere predisposte nel rispetto **dell'Allegato n. 14 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro (Mod. 1 e Mod. 2)** da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

Per i Contratti di fornitura di importo pari o superiore a 1 milione di euro trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del

Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il numero dei membri del Collegio sarà indicato dall'Amministrazione contraente in sede di Appalto Specifico.

## 24. APPALTI SPECIFICI

L'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Appalti Specifici entro i limiti e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) fissate nell'Accordo Quadro stesso senza un nuovo confronto competitivo, ad uno o più operatori economici parti dell'Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice.

Le condizioni oggettive per determinare quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:

1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
3. le Amministrazioni potranno altrimenti derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l'Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
  - a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); in questo caso la deroga varrà solo per l'acquisto dello specifico prodotto mancante.
  - b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione);
  - c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l'Amministrazione potrà affidare l'Appalto Specifico scorrendo la graduatoria di merito sino all'Aggiudicatario che dispone di un punto vendita entro i 2 km. Nel caso in cui nessun Aggiudicatario disponga di un punto vendita entro i 2 km, l'Amministrazione potrà affidare l'appalto specifico all'Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino.

Per l'affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento:

- ai punteggi e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell'Accordo Quadro;
- al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Il singolo Appalto Specifico viene affidato a seguito della ricezione dell'Ordine di Fornitura, il cui contenuto è definito

nello Schema di Accordo Quadro.

## **25. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

## **27. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei



- singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione

di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e la BDNC; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it*** o ***dpo@postacert.consip.it***

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Clausola finale**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

**Consip S.p.A.**  
Dott. Marco Mizzau  
(L'Amministratore Delegato)